

# Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con l'approvazione definitiva del Ddl di bilancio 2022 da parte del Senato della Repubblica (con "replica" programmata nei prossimi giorni presso la Camera dei Deputati, presumibilmente senza modifica alcuna), vanno a consolidarsi le modifiche alle disposizioni, contenute nell'art. 110 del Dl 104/2020, riguardanti la rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori civili e fiscali.

Le modifiche in commento, operate per ragioni di gettito erariale, in ragione della **sottostima** degli effetti sul bilancio pubblico di tale ultima disposizione, hanno ad oggetto le sole immobilizzazioni immateriali, "responsabili" secondo la relazione tecnica al provvedimento della maggior parte dei risparmi in eccesso delle imprese rispetto al dato programmato.

In questo contesto, il nuovo comma 8-ter stabilisce che, con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell'art. 103 del Tuir, per diciottesimi (marchi e avviamento), la deduzione è effettuata in misura non superiore ad un **cinquantesimo**.

Il nuovo comma 8-quater consente, però, che venga mantenuto l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176 comma 2-ter del Tuir (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Una terza opzione è quella di **revocare**, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell'art. 110 del Dl 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento

dell' Agenzia delle Entrate. All' impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l' imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l' utilizzo in compensazione nel modello F24.

Le **modalità attuative** della disposizione saranno stabilite con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

Pur se la norma sulla rinuncia presenta letteralmente un ambito potenzialmente più ampio, la sua *ratio* – e in questo senso sembra andare anche la Relazione al Ddl. di bilancio 2022 – ne dovrebbe circoscrivere l' ambito ai soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione o al riallineamento dei valori dei marchi e dell' avviamento.

Il nuovo art. 110 comma 8-ter del Dl 104/2020 prevede, poi, un apposito meccanismo a seguito del quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è “traslato” sulle minusvalenze.

Più precisamente, nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all' esercizio dell' impresa ovvero al consumo personale o familiare dell' imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo:

- la **minusvalenza** è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni;
- per l' eventuale soggetto avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell' eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione **in quote costanti** per il residuo periodo di ammortamento.

Come precisato dalla Relazione al Ddl. di bilancio 2022, la

disposizione è volta a specificare che il regime di deduzione cinquantennale delle componenti negative non viene meno se il soggetto **perde la disponibilità** del bene rivalutato o riallineato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale. La norma interessa il solo caso in cui l'impresa rimanga "inerte" e accetti, quindi, l'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale (e non, quindi, le altre due casistiche, riferite al pagamento dell'ulteriore imposta sostitutiva del 9%-11%-13% e alla rinuncia agli effetti della rivalutazione).

### **Recupero cinquantennale traslato sul cessionario**

Peraltro, occorreranno chiarimenti appositi in merito a casi come **l'assegnazione ai soci** (menzionata in modo espresso dalla nuova norma sulle minusvalenze, quando però le minusvalenze da assegnazione sono indeducibili ai sensi dell'art. 101 del Tuir), o la cessazione dell'attività (situazione, quest'ultima, in cui dovrebbe essere possibile portare in deduzione, come da principi generali, i cinquantesimi residui).

Va segnalato, da ultimo, che con la versione del Ddl. di bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Senato **non sono state recepite** alcune proposte emendative che avrebbero permesso la trasformazione delle DTA riferite alle quote di ammortamento dei marchi e dell'avviamento nelle situazioni di perdita fiscale, le quali avrebbero consentito un "respiro" finanziario a molte imprese interessate dalla misura restrittiva introdotta.

(MF/ms)